Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 191

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 30 luglio 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica con Suo decreto del 5 maggio 1962, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dallo art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate, in riconoscimento delle coraggiose azioni compiute nel luogo e nel giorno a fianco di ciascuno indicati:

Medaglie d'oro

Alla memoria di **POSTAL Giovanni,** il 12 giugno 1961 in Salorno (Bolzano).

Cantoniere dell'A.N.A.S., avendo scoperto una mina depositata dai terroristi alto-atesini sul tratto di strada a lui affidato, con alto senso del dovere e sprezzo del pericolo, si affrettava ad iniziare le operazioni per rimuovere l'ordigno, ma, investito dalla esplosione, perdeva tragicamente la vita.

IACCHERI Ivo, il 27 ottobre 1961 in Viano (Reggio Emilia).

Con gesto di sovrumano coraggio, malgrado fosse stato dissuaso dai numerosi presenti per la estrema pericolosità dell'intervento, si calava in un profondo pozzo nero ove giacevano — prive di sensi — quattro persone colpite da esalazioni venefiche. Dopo rischiosi ed estenuanti sforzi riusciva a riportare alla superficie gli sventurati, uno dei quali poteva essere salvato. Mirabile esempio di generoso altruismo.

Medaglie d'argento

Alla memoria di **ROTTARIS Ennio**, il 12 giugno 1961 in Sedegliano (Udine).

Con cosciente sprezzo del pericolo si calava in un pozzo saturo di gas venefici per portare soccorso a due persone che giacevano sul fondo, colte da improvviso malore, ma, avvelenato egli stesso dalle tossiche esalazioni, perdeva anch'egli la vita vittima del suo nobile tentativo.

Alla memoria di **ROTTARIS Pietro**, il 12 giugno 1961 in Sedegliano (Udine).

Con cosciente sprezzo del pericolo si calava in un pozzo saturo di gas venefici per portare soccorso ad un operaio che giaceva sul fondo, colto da improvviso malore, ma, avvelenato egli stesso dalle tossiche esalazioni, perdeva anch'egli la vita, vittima del suo nobile tentativo.

CARETTO Giovanni, il 28 giugno 1961 in Venezia.

Trovandosi a bordo di un motoscafo venuto a collisione con altro natante, veniva violentemente sbalzato in acqua insieme ad un proprio collega che, perduti i sensi, rischiava di annegare. Nonostante avesse riportato nell'urto la frattura della spalla e del braccio destro, oltre ad un trauma cranico, riusciva a raggiungere e — dopo strenui sforzi — a porre in salvo il pericolante.

Alla memoria di **FILOGRANO Francesco**, il 7 luglio 1961 in Ferentino (Frosinone).

Con generoso slancio si tuffava nelle acque di un lago per soccorrere due compagni in procinto di annegare. Nel coraggioso ma purtroppo vano tentativo perdeva la giovane vita, vittima del suo nobile altruismo.

Alla memoria del Sac. **DESIDERATI Dante**, il 7 luglio 1961 in Ferentino (Frosinone).

Benchè poco esperto del nuoto, con generoso impulso si tuffava nelle acque di un lago in soccorso di due fanciulli affidati alle sue cure ed in procinto di annegare. Nel disperato e purtroppo vano tentativo, stremato di forze, perdeva la vita, offrendo mirabile esempio di carità cristiana.

Alla memoria di **ZANCHE' Alfonso**, il 7 luglio 1961 in Ferentino (Frosinone).

Con generoso slancio si tuffava nelle acque di un lago per soccorrere un proprio compagno cadutovi accidentalmente ed in procinto di annegare. Nel coraggioso ma purtroppo vano tentativo perdeva la giovane vita, vittima del suo nobile altruismo.

DONINI Silvio, il 12 agosto 1961, in Spinone dei Castelli (Bergamo).

Con slancio generoso si tuffava in soccorso di un giovane in procinto di annegare nelle profonde acque di un lago alpino. Dopo strenui sforzi causati anche dalla inconscia resistenza del pericolante, e con grave rischio per la propria incolumità, riusciva finalmente a trarre in salvo alla riva il malcapitato.

MOCCI Marco, carabiniere sommozzatore, il 31 agosto 1961 in Camogli (Genova).

Sebbene sofferente dei postumi di un incidente capitatogli in una precedente immersione, con generoso impulso si tuffava in soccorso di un pescatore subacqueo che, colto da malore ed in stato di asfissia, stava calando verso il fondo marino. Dopo notevoli sforzi e riportando egli stesso una grave riacutizzazione della sua infermità, riusciva a trarre il pericolante in salvo alla superficie.

CAMPILI Sergio, vice brigadiere dei carabinieri, il 6 settembre 1961 in Cagliari.

Si lanciava animosamente in soccorso di due coniugi che, poco esperti nel nuoto, mentre si bagnavano in mare agitato, erano rimasti travolti e trascinati al largo dall'impetuosità delle onde. Riuscito, dopo strenua e rischiosa lotta, a trarre in salvo la donna, subito dopo — pur stremato di forze — si rituffava in acqua in aiuto del superstite, nel frattempo scomparso tra i flutti e poi perito. Nei perigliosi e sovrumani sforzi sostenuti durante un percorso a nuoto di circa trecentocinquanta metri, offriva esempio di consapevole coraggio, di generosa abnegazione e di altruismo, riscuotendo unanime plauso.

Alla memoria di **CAMPANI Ivo**, il 27 ottobre 1961 in Viano (Reggio Emilia).

Con ardimentoso slancio e sprezzo del pericolo, accorreva tempestivamente in soccorso di tre persone che, colpite da esalazioni venefiche, giacevano esanimi sul fondo di un pozzo nero. Nel generoso ma purtroppo vano tentativo, perdeva anch'egli la vita, vittima del suo nobile e generoso altruismo.

Alla memoria di **MEDICI Cosmo**, il 27 ottobre 1961 in Viano (Reggio Emilia).

Con ardimentoso slancio e sprezzo del pericolo, accorreva tempestivamente in soccorso di due persone che, colpite da esalazioni venefiche, giacevano esanimi sul fondo di un pozzo nero. Nel generoso ma purtroppo vano tentativo, perdeva anch'egli la vita, vittima del suo nobile e generoso altruismo.

BARONI Ercole, il 27 ottobre 1961 in Viano (Reggio Emilia).

Con ardimentoso slancio e sprezzo del pericolo, si calava in un profondo pozzo nero, nel cui fondo giacevano — prive di sensi — quattro persone colpite da esalazioni venefiche. Colpito anch'egli da tali esalazioni, veniva posto in salvo da un successivo intervento.

CAMPANI Battista, il 27 ottobre 1961 in Viano (Reggio Emilia).

Con ardimentoso slancio e sprezzo del pericolo, si calava in un profondo pozzo nero, nel cui fondo giaceva — priva di sensi — una persona colpita da esalazioni venefiche. Colpito anch'egli da tali esalazioni, veniva posto in salvo da un successivo intervento.

Medaglie di bronzo

Alla memoria di **SELVA Emma**, Suor Santina, l'8 dicembre 1942 in Torino.

In servizio presso un Ospedale nel 1942, durante continui bombardamenti aerei dava ripetute prove di coraggio e di attaccamento al dovere, non lasciando mai gli ammalati e prestando loro ogni cura materiale e morale, finchè cadeva vittima di tanta abnegazione, travolta in un crollo accanto ai suoi assistiti.

FAUSTINI Vinicio, il 17 maggio 1955 in Iseo (Brescia).

Con impulso generoso si tuffava nelle acque di un lago riuscendo a trarre in salvo un uomo che, cadutovi accidentalmente, rischiava di annegare.

PROVENZANO Filippo, il 24 luglio 1960 in Balestrate (Palermo).

Con generoso slancio e sprezzo del pericolo si tuffava nelle agitate acque del mare, riuscendo, dopo non lievi sforzi, a trarre in salvo alla riva due persone in procinto di essere travolte dai marosi.

MATTIUELIG Silvio, il 5 agosto 1960 in Senlis (Francia).

Sviluppatosi un incendio in un appartamento, riusciva — insieme ad altro volenteroso — a penetrare in una stanza ormai in preda alle fiamme ed a porre in salvo due bambini già seriamente ustionati.

DE LAZZER Pietro, finanziere, il 28 agosto 1960 in Colle Sesia (Vercelli).

Con sereno coraggio e nobile spirito di altruismo si offriva spontaneamente di partecipare — con altri due colleghi ed un civile — ad una difficile e rischiosa opera di soccorso in alta montagna, ad oltre quota quattromila ed in avverse condizioni metereologiche ed ambientali. Riusciva così a salvare da sicura morte un giovane scivolato in un canalone profondo circa cinquecento metri.

GALLI Gianni, il 28 agosto 1960 in Quarona (Vercelli).

Allo scopo di soccorrere un compagno di cordata scivolato in un canalone profondo circa cinquecento metri ad oltre quattromila metri di quota, promuoveva la spedizione di una squadra di salvataggio. Con sereno coraggio e nobile spirito di altruismo si offriva spontaneamente di farne parte, riuscendo — insieme a tre finanzieri — in avverse condizioni atmosferiche ed ambientali, e con rischio della vita, a raggiungere l'infortunato ed a salvarlo da sicura morte.

MARMOLADA Emilio, finanziere, il 28 agosto 1960 in Colle Sesia (Vercelli).

Con sereno coraggio e nobile spirito di altruismo si offriva spontaneamente di partecipare — con altri due colleghi ed un civile — ad una difficile e rischiosa opera di soccorso in alta montagna, ad oltre quota quattromila ed in avverse condizioni metereologiche ed ambientali. Riusciva così a salvare da sicura morte un giovane scivolato in un canalone profondo circa cinquecento metri.

SCALET Quinto, finanziere, il 28 agosto 1960 in Colle Sesia (Vercelli).

Con sereno coraggio e nobile spirito di altruismo si offriva spontaneamente di partecipare — con altri due colleghi ed un civile — ad una difficile e rischiosa opera di soccorso in alta montagna, ad oltre quota quattromila ed in avverse condizioni metereologiche ed ambientali. Riusciva così a salvare da sicura morte un giovane scivolato in un canalone profondo circa cinquecento metri.

TIOLI Oreste, il 10 marzo 1961 in Padova.

Prontamente accorreva in soccorso di un cantoniere ferroviario in procinto di essere investito da un rapido in piena corsa, riuscendo, con grave rischio per la sua stessa incolumità, a salvarlo da sicura morte.

MILESI Bruno, il 7 maggio 1961 in San Giovanni Bianco (Bergamo).

Con generoso slancio si tuffava, completamente vestito, nelle profonde e vorticose acque di un fiume, riuscendo a trarre in salvo alla riva un bambino cadutovi accidentalmente ed in procinto di annegare.

DI PINTO Silviano, il 13 maggio 1961 in San Felice Circeo (Latina).

Si portava, a bordo di un motoscafo, nei pressi di uno scoglio dove erano aggrappati quattro giovani in serio pericolo di annegare. Con l'aiuto di una corda e dopo non lievi sforzi, riusciva, aiutato da un altro volenteroso, a trarli in salvo, l'uno dopo l'altro, a bordo del natante.

CREA Vincenzo, il 15 maggio 1961 in Sant'Eufemia di Aspromonte (Reggio Calabria).

In occasione di un grave incendio sviluppatosi nell'interno di un'abitazione, accorreva prontamente in soccorso di due vecchi coniugi rimasti prigionieri delle fiamme sul davanzale di un balcone. Servendosi di una scala a pioli e con l'aiuto dei suoi figli riusciva, con grave rischio della propria incolumità, a trarre in salvo i pericolanti.

AMADUCCI Romano, operaio delle Ferrovie dello Stato, il 1° giugno 1961 in Rimini (Forlì).

Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, si tuffava prontamente in mare, riuscendo a trarre in salvo una bambina in procinto di annegare.

CUTOLO Antonio, sergente Aeronautica militare, il 1° giugno 1961 in Perdasdefogu (Nuoro).

Con grande sprezzo del pericolo si calava senza esitazione in un pozzo profondo, riuscendo a portare in salvo — dopo notevoli sforzi — il corpo esamine di un lavoratore precipitatovi per improvviso malore.

GUERRIERI Mauro, geniere, il 28 giugno 1961 in Cornedo all'Isarco (Bolzano).

Prontamente accorreva in soccorso di un ragazzo in procinto di essere investito, sulla pubblica strada, da un'autovettura proveniente a forte andatura, riuscendo, con grave rischio personale, a trarlo in salvo.

DI MARZO Raffaele, guardia di pubblica sicurezza, il 4 luglio 1961 in Bracciano (Roma).

Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, salvava una anziana persona che, spintasi con una piccola imbarcazione a vela al largo delle acque di un lago agitato da forte vento, rischiava di annegare.

BARZAGHI Carlo, il 9 luglio 1961 in Monza (Milano).

Con generoso slancio si tuffava, completamente vestito, nelle profonde e vorticose acque di un canale, poco a monte di una pericolosa cascata, riuscendo, dopo notevoli sforzi, a trarre in salvo un uomo in procinto di annegare.

DE PAOLIS Antonio, il 16 luglio 1961 in Venezia.

Con generoso slancio accorreva in soccorso di un ragazzo in procinto di annegare nello specchio d'acqua antistante il lido marino, riuscendo, dopo non lievi sforzi, a trarlo in salvo alla riva.

MARRAS Salvatore, brigadiere dei carabinieri, il 30 luglio 1961 in Santa Lucia di Siniscola (Nuoro).

Incurante del grave rischio, si lanciava coraggiosamente in mare profondo e fortemente agitato in soccorso di una giovane donna, riuscendo a trarla in salvo dopo strenui sforzi e con l'aiuto di due cittadini che avevano seguito il suo esempio generoso.

PIRAS Angelo, il 30 luglio 1961 in Santa Lucia Siniscola (Nuoro).

Incurante del grave rischio, si lanciava coraggiosamente, con altro volenteroso, in mare profondo e fortemente agitato in soccorso di una giovane donna, agevolando così, dopo strenui sforzi, l'opera di salvataggio già intrapresa da altro generoso.

PREVOSTO Piero Giuseppe, il 30 luglio 1961 in Santa Lucia di Siniscola (Nuoro).

Incurante del grave rischio, si lanciava coraggiosamente, con altro volenteroso, in mare profondo e fortemente agitato in soccorso di una giovane donna, agevolando così, dopo strenui sforzi, l'opera di salvataggio già intrapresa da altro generoso.

VIMERCATI Giuseppe, il 31 luglio 1961 in Monza (Milano).

Con generoso impulso si lanciava, completamente vestito, nelle acque vorticose e profonde di un canale, in soccorso di un vecchio invalido che, accidentalmente cadutovi, rischiava di annegare. Dopo non lievi sforzi riusciva a trarlo in salvo alla riva.

CHESSA Giacomo, carabiniere, il 4 agosto 1961 in Sasso Marconi (Bologna).

Con generoso impulso e sprezzo del pericolo, unitamente ad altro volenteroso, accorreva in soccorso di un bambino e di due donne rimaste bloccate su di un isolotto situato nel mezzo di un fiume, riuscendo, dopo non lievi sforzi, a trarli in salvo alla riva.

LICINI Spartaco, il 4 agosto 1961 in Sasso Marconi (Bologna).

Con generoso impulso e sprezzo del pericolo, unitamente ad altro volenteroso, accorreva in soccorso di un bambino e di due donne rimaste bloccate su di un isolotto situato nel mezzo di un fiume, riuscendo, dopo non lievi sforzi, a trarli in salvo alla riva.

COZZI Beniamino, il 6 agosto 1961 in Castelnovo del Friuli (Udine).

Sedicenne, con generoso spirito di altruismo e sprezzo del pericolo soccorreva un coetaneo in procinto di annegare in un grande e profondo serbatoio di acque. Dopo rischiosi e notevoli sforzi, e malgrado l'incontrata resistenza, riusciva a trarlo in salvo.

CELIO Aldo, carabiniere, l'11 agosto 1961 in Misurina (Belluno).

Durante il servizio eseguito in zona di alta montagna, scorta un'autovettura carica di turisti che, per improvviso guasto dei freni, procedeva, in discesa, a velocità eccessiva lungo la strada tortuosa ed a mezzacosta, si portava sul ciglio stradale e, con generoso impulso e particolare sprezzo del

pericolo, riusciva tempestivamente ad afferrare e trarre in salvo una bimba di cinque anni nel momento in cui, questa, proiettata fuori dall'automezzo, stava per essere travolta dal medesimo che finiva la sua corsa incontrollata urtando violentemente contro la parete rocciosa.

CONTESINI Sergio, il 13 agosto 1961 in Gazzuolo (Mantova).

Visto un ragazzo correre serio pericolo di annegare nelle acque di un fiume, benchè poco esperto del nuoto, si gettava prontamente in suo aiuto, riuscendo a trarlo in salvo.

GALLESIO Gian Piero, il 27 agosto 1961 in Incisa Scapaccino (Asti).

Con generoso slancio si tuffava nelle insidiose acque di un torrente, in soccorso di due ragazzi in procinto di annegare. Dopo notevoli difficoltà riusciva a trarne in salvo uno, mentre l'altro, malgrado i suoi sforzi, annegava miseramente.

REPETTI Benito, il 27 agosto 1961 in Varallora Pombia (Novara).

Con generoso impulso si tuffava in soccorso di un uomo colto da improvviso malore mentre si bagnava nelle acque di un fiume, riuscendo, dopo non lievi sforzi, a condurlo in salvo alla riva.

BORGHI Francesco, vigile urbano, il 29 agosto 1961 in Riva (Trento).

Con generoso slancio e sprezzo del pericolo si tuffava, completamente vestito, nelle acque di un lago riuscendo a trarre in salvo un giovane che, cadutovi accidentalmente, rischiava di annegare.

SERLUCA Domenico, guardia di pubblica sicurezza, il 3 settembre 1961 in Chivasso (Torino).

Prontamente accorreva in soccorso di un uomo ubriaco, in procinto di essere investito da un treno direttissimo proveniente a forte andatura, riuscendo, con grave rischio personale, a trarlo in salvo sul marciapiede.

VIANELLO Desiderio, il 5 settembre 1961 in Venezia.

Sebbene poco esperto nel nuoto, si lanciava vestito, con pronto coraggio, nelle profonde acque di un canale lagunare, riuscendo a trarre in salvo un bambino in procinto di annegare.

MAZZUCCHELLI Giuseppe, il 13 settembre 1961 in Costa Volpino (Bergamo).

Con generoso slancio e sprezzo del pericolo accorreva prontamente in soccorso di un compagno di lavoro investito gravemente da corrente elettrica, riuscendo, dopo un primo tentativo nel corso del quale veniva egli stesso colpito da una violenta scarica, a liberare il pericolante dalla terribile presa.

COPPI Franco, coadiutore, il 18 ottobre 1961 in Palagano (Modena).

Con l'ausilio di un elicottero, malgrado le proibitive condizioni atmosferiche, coraggiosamente superando gravi difficoltà riusciva — unitamente ad altro collega — a trarre in salvo un uomo rimasto bloccato su di un piccolo isolotto situato nel mezzo di un torrente in piena.

IADAROLA Guido, coadiutore aggiunto, il 18 ottobre 1961 in Palagano (Modena).

Con l'ausilio di un elicottero, malgrado le proibitive condizioni atmosferiche, coraggiosamente superando gravi difficoltà riusciva — unitamente ad altro collega — a trarre in salvo un uomo rimasto bloccato su di un piccolo isolotto situato nel mezzo di un torrente in piena.

BARONE dott. ing. Antonio, comandante dei vigili del fuoco, il 19 ottobre 1961 in Benevento.

Comandante provinciale dei vigili del fuoco, nel frangente di una gravissima alluvione, dava prova di perizia e di saggia iniziativa nell'organizzare l'intervento dei propri dipendenti nell'opera di soccorso e nel guidarli coraggiosamente in numerose azioni di salvataggio di persone e di cose pericolanti tra le acque tumultuose di un fiume in piena. Malgrado avesse riportato varie contusioni, persisteva nella sua generosa attività offrendo esempio, durante circa tre giorni, di elevato spirito di altruismo.

GIALLONARDO Nazzareno, vigile del fuoco, il 19 ottobre 1961 in Benevento.

Nel frangente di una gravissima alluvione, componente di una squadra di soccorso, ripetutamente ed arditamente si lanciava nelle acque tumultuose di un fiume in piena, salvando numerose persone in serio pericolo. Colpito da assideramento e poi da bronchite, si rammaricava, degente in ospedale, di aver dovuto abbandonare il luogo del dovere, dando così ulteriore prova di nobile senso di civismo.

Roma, addì 6 maggio 1962

(3333)

Conferimenti di attestati di pubblica benemerenza

Il Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza:

FERRI Raffaele, ottobre 1943-marzo 1944 in Sulmona (L'Aquila).

NAPOLI Achille, ottobre 1954 in Salerno.

FIMIANI Sabato, il 15 luglio 1960 in Castel San Giorgio (Salerno).

CARBONE Luigi, guardia di pubblica sicurezza, il 14 aprile 1961 in Campobasso.

CECCARELLI Alessandro, il 13 maggio 1961 in San Felice Circeo (Latina).

LUCANO Silvano, il 6 giugno 1961 in Venezia.

CAPPELLI Cesare, vigile urbano, il 15 giugno 1961 in Murano (Venezia).

CAFARELLI Luigi, finanziere, il 9 luglio 1961 in Chieuti Scalo (Foggia).

VALLE Fausto, il 12 luglio 1961 in Venezia.

GARBISA Agostino, il 13 agosto 1961 in Venezia.

GARBISA Benito, il 13 agosto 1961 in Venezia.

PAOLIN Aldo, vigile urbano, il 15 agosto 1961 in Padova.

REGGIO Benedetto, il 18 agosto 1961 in Venezia.

GRECO Giuseppe, il 27 agosto 1961 in Ortona (Chieti).

SALES Nicolino, guardia di pubblica sicurezza, il 6 ottobre 1961 in Vasto (Chieti).

BOSCIA Pio, vigile del fuoco, il 19 ottobre 1961, in Benevento.

BOSSI Benito, vigile del fuoco, il 19 ottobre 1961, in Benevento.

BOZZI Cesare, vigile del fuoco, il 19 ottobre 1961 in Benevento.

CONTE Giacomo, vigile del fuoco, il 19 ottobre 1961 in Benevento.

CORNACCHIONE Eugenio, vigile del fuoco, il 19 ottobre 1961 in Benevento.

DE LUCA Angelo, vigile del fuoco, il 19 ottobre 1961 in Benevento.

DE BLASIO Vincenzo, vice brigadiere dei vigili del fuoco, il 19 ottobre 1961 in Benevento.

DE NIGRIS Saverio, vice brigadiere dei vigili del fuoco, il 19 ottobre 1961 in Benevento.

DI PESO Cosimo, vigile del fuoco, il 19 ottobre 1961 in Benevento.

FELEPPA Pompilio, vigile del fuoco, il 19 ottobre 1961 in Benevento.

INTORCIA Antonio, vigile del fuoco, il 19 ottobre 1961 in Benevento.

MELILLO Carlo, vigile del fuoco, il 19 ottobre 1961 in Benevento.

PASTORE Antonio, vigile del fuoco, il 19 ottobre 1961 in Benevento.

RAFFIOTTA Lorenzo, guardia di pubblica sicurezza, il 25 novembre 1961 in Sassari.

(3335)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 30 luglio 1962, n. 955.

Applicazione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti agricoli e restituzione di tali prelievi alla esportazione dei prodotti medesimi, ed istituzione di una restituzione alla produzione di taluni prodotti di trasformazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 81 della Costituzione;

Visti gli articoli 9, 10, 11, 42, 43, 189 e 191 del Trattato istitutivo della Comunità Economia Europea;

Visti i regolamenti adottati il 4 aprile 1962 dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, n. 19, n. 20, n. 21, n. 22 e le relative norme di applicazione, per la graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, delle carni suine, delle uova e del pollame;

Visti gli articoli 29, 23, 20 e 20 contenuti rispettivamente nei regolamenti comunitari n. 19, 20, 21 e 22 e relativi all'entrata in vigore ed alla diretta applicazione dei regolamenti stessi in ciascuno degli Stati membri;

Visto il regolamento n. 49, adottato il 29 giugno 1962, con cui il Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea ha stabilito che sia data attuazione alla data del 30 luglio 1962 ai regolamenti suindicati;

Visto il regolamento n. 55, adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea il 30 giugno 1962, con il quale tra l'altro, viene prevista la istituzione di un rimborso alla produzione in favore degli amidi di cereali;

Vista la decisione della Commissione della Comunità Economica Europea in data 17 luglio 1962, relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione dei regolamenti sopra indicati, con cui viene disposta la istituzione di un nuovo modello di certificato di circolazione destinato a comprovare, negli scambi fra gli Stati membri, la condizione comunitaria dei prodotti agricoli soggetti al regime dei prelievi agricoli;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, ed il relativo regolamento di applicazione approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, con le successive modificazioni ed aggiunte;

Vista la tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare norme per l'adattamento della vigente legislazione in conformità al disposto degli articoli 23, 17, 14 e 14, contenuti rispettivamente nei regolamenti comunitari n. 19, 20, 21 e 22;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

In relazione al regime dei prelievi stabilito dai regolamenti comunitari sottocitati, a decorrere dal 30 luglio 1962 è sospesa la riscossione dei dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti indicati:

a) dall'articolo 1 del regolamento n. 19 adottato in data 4 aprile 1962 dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali;

b) dall'articolo 1, lettera *a*) e dall'articolo 1 ex lettera *b*), (voce doganale ex 02.01-A-III-*a*: carni della specie suina domestica, presentate in carcasse intere o in mezzene) del regolamento n. 20, adottato in data 4 aprile 1962 dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine;

c) dall'articolo 1 del regolamento n. 21, adottato in data 4 aprile 1962 dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova;

d) dall'articolo 1 del regolamento n. 22, adottato in data 4 aprile 1962 dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame.

Art. 2.

I prelievi di cui al precedente articolo sono riscossi in base alle aliquote periodicamente determinate, secondo i principi ed i criteri stabiliti da ciascuno dei regolamenti comunitari sopra indicati, dai competenti Organi della Comunità Economica Europea e dal Ministero delle finanze, sulla base degli elementi di calcolo periodicamente fissati dagli Organi comunitari medesimi e da questi direttamente comunicati al Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane ed imposte indirette.

Tali aliquote sono rese di pubblica ragione mediante affissione di apposito annuncio presso la sede di ciascuna dogana di 1ª classe e sono riportate settimanalmente sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella rubrica « disposizioni e comunicati ».

Art. 3.

A decorrere dal 30 luglio 1962 non è consentita la esportazione, in regime comunitario, verso gli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, dei prodotti di cui al precedente articolo 1:

a) che, provenienti da altro Stato membro o da Paesi non comunitari, non siano stati preventivamente assoggettati al pagamento dei prelievi loro applicabili;

b) per la cui fabbricazione siano stati utilizzati, sia durante tale fabbricazione sia in una fase anteriore di lavorazione, prodotti elencati dall'articolo 1, provenienti da altro Stato membro o da Paesi non comunitari, che non siano stati preventivamente assoggettati al pagamento dei prelievi loro applicabili.

Art. 4.

1. A decorrere dal 30 luglio 1962 per i prodotti di cui al precedente articolo 1, esportati verso Paesi non comunitari, può essere accordato un rimborso di am-

montare uguale al prelievo che, in caso di importazione dalle stesse provenienze, sarebbe ad essi applicabile secondo i principi ed i criteri stabiliti dai regolamenti comunitari indicati all'articolo 1.

2. Gli stessi prodotti possono essere ammessi ad analoga agevolazione, secondo i principi ed i criteri stabiliti dai regolamenti comunitari indicati al precedente articolo 1, quando sono esportati verso altro Stato membro della Comunità Economica Europea, nei confronti del quale l'importazione di tali prodotti è assoggettata a prelievo.

3. Con decreto del Ministro per le finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto coi Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per la industria ed il commercio e per il commercio con l'estero, sarà formato ed approvato l'elenco dei prodotti ammessi alla agevolazione prevista dai paragrafi 1° e 2° del presente articolo e saranno stabilite le norme e le condizioni da osservarsi per beneficiare dell'agevolazione medesima.

Tale elenco potrà essere variato con la medesima procedura.

Art. 5.

L'ammontare dei rimborsi di cui al precedente articolo 4 è determinato, secondo i principi ed i criteri stabiliti da ciascuno dei regolamenti comunitari citati all'articolo 1 e dalle relative norme comunitarie di applicazione, dai competenti Organi della Comunità Economica Europea e dal Ministero delle finanze sulla base degli elementi di calcolo periodicamente fissati dagli Organi comunitari medesimi.

Tali aliquote sono rese di pubblica ragione mediante affissione di apposito annuncio presso la sede di ciascuna dogana di 1ª classe e sono settimanalmente riportati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella rubrica « disposizioni e comunicati ».

Art. 6.

1. A decorrere dal 30 luglio 1962 alle industrie nazionali produttrici di amido da cereali è accordato, con la osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, un « rimborso alla produzione » per il granoturco ed il grano tenero utilizzati nella produzione di amidi.

2. La misura di tale rimborso, per il periodo dal 30 luglio 1962 al 30 giugno 1963, è stabilita, per ogni cento chilogrammi di cereali utilizzati nella produzione di amidi, in un ammontare di:

per l'amido di granoturco, alla differenza tra il prezzo di entrata del granoturco, in vigore all'inizio della campagna di commercializzazione 1962-63 e 6,10 unità di conto;

per l'amido di frumento, alla differenza tra il prezzo di entrata del grano tenero, in vigore all'inizio della campagna di commercializzazione 1962-63, e 7 unità di conto.

3. Nel caso che alla fabbrica di amido siano destinati cereali importati dall'estero, un conguaglio sarà effettuato tra il prelevamento applicato ai cereali importati a norma dell'art. 2 del presente decreto-legge ed il rimborso di cui al presente articolo, secondo le modalità stabilite dal Ministero delle finanze.

4. Nel caso che alla fabbrica di amido siano destinati cereali indigeni, le disposizioni di cui all'art. 5 del presente decreto-legge trovano parimenti applicazione, secondo le modalità stabilite dal Ministro per le finanze.

5. La misura del rimborso da accordarsi dopo il 30 giugno 1963 sarà determinata dal Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento comunitario n. 55.

Art. 7.

Per l'applicazione del regime dei prelievi e delle restituzioni, di cui ai precedenti articoli, si osservano le disposizioni stabilite dalla legge e dal regolamento doganale in materia di applicazione e di restituzione dei dazi doganali.

Art. 8.

L'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera *a*) del presente decreto, in provenienza dagli Stati membri della Comunità Economica Europea o dai Paesi terzi, nonchè l'esportazione dei prodotti stessi verso gli Stati membri della Comunità Economica Europea o verso i Paesi terzi, è subordinata alla presentazione di un certificato di importazione o di esportazione, che è rilasciato dal Ministero delle finanze, su conforme determinazione del Ministero del commercio con l'estero.

Le domande per il rilascio dei certificati di importazione vengono previamente esaminate, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di salvaguardia di cui al successivo articolo 9, da un Comitato interministeriale costituito presso il Ministero per il commercio con l'estero, composto da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio.

Il rilascio di tale certificato, per quanto concerne l'importazione dei prodotti compresi nelle voci della tariffa doganale comune n. 10.01, 10.02, 10.03, 10.04, 10.05 e 10.07, è condizionato alla preventiva costituzione di un deposito cauzionale, ovvero alla prestazione di una fidejussione bancaria, a garanzia della realizzazione della importazione entro il termine di validità del certificato stesso.

La misura della cauzione e le modalità per la costituzione della stessa o per la prestazione di fidejussione, nonchè per il loro svincolo o incameramento, totale o parziale, saranno determinate con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per l'agricoltura e foreste.

Per ottenere il certificato di importazione o di esportazione di cui al primo comma l'interessato deve rivolgere al Ministero del commercio con l'estero apposita istanza contenente tutti i dati relativi alla operazione da compiere.

Art. 9.

Quando dall'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del presente decreto, dagli Stati membri della Comunità Economica Europea e dai Paesi terzi, deri-

vino o possano derivare gravi perturbazioni dei mercati, suscettibili di compromettere gli obbiettivi previsti dall'articolo 39 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, può essere disposta la sospensione, per un tempo determinato, delle importazioni dei prodotti stessi.

I relativi provvedimenti verranno emanati dal Ministero per il commercio con l'essero, su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, sentito il Ministro per l'industria ed il commercio.

Art. 10.

1 I prodotti di cui all'articolo 1, presentati alla importazione in provenienza da uno Stato membro, sono ammessi a beneficiare delle disposizioni stabilite dai regolamenti comunitari n. 19, 20, 21 e 22 relative alla eliminazione progressiva dei prelievi agricoli negli scambi tra gli Stati membri, su presentazione del certificato di circolazione mod. D.D. 4 rilasciato, a richiesta dell'esportatore, dalle Autorità doganali dello Stato membro di esportazione, in conformità alla decisione adottata il 17 luglio 1962 dalla Commissione della Comunità Economica Europea.

2. Le Dogane possono richiedere l'esibizione di ogni altro mezzo supplementare di prova quando ritengano che l'identità della merce presentata, rispetto a quella descritta sul certificato di circolazione mod D.D. 4, non possa essere accertata sulla sola base di tale documento e possono rifiutare di applicare alle merci stesse i benefici di cui al precedente paragrafo qualora gli interessati non forniscano validi elementi di prova.

3. La presentazione del certificato di circolazione, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, non dispensa gli importatori dal compimento delle altre formalità previste dalla legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.

Art. 11

All'esportazione verso altro Stato membro, per i prodotti di cui all'articolo 1, che rispondono alle condizioni stabilite dai regolamenti comunitari n. 19, 20, 21 e 22 relative alla eliminazione progressiva dei prelievi negli scambi tra gli Stati membri, agli esportatori che ne facciano richiesta è rilasciato, a cura dello Ufficio doganale attraverso il quale ha luogo l'esportazione, un certificato di circolazione mod. D.D. 4 in conformità alla decisione adottata dalla Commissione della Comunità Economica Europea il 17 luglio 1962, ai fini dell applicazione del regime comunitario dei prelievi agricoli nel Paese membro di destinazione.

Art. 12.

Per la risoluzione delle controversie fra le Dogane e gli importatori o gli esportatori, relative all'applicazione dei prelievi e delle restituzioni di cui al presente decreto, si applica il procedimento previsto dal testo unico delle leggi approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330 e successive modificazioni.

Art. 13.

Le somme introitate in conseguenza dell'applicazione dei prelievi sui prodotti di cui all'articolo 1, importati in provenienza dai Paesi terzi non comunitari nonchè dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, affluiranno ad appositi capitoli da istituirsi nello stato di previsione delle entrate.

Art. 14.

All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 6 del presente decreto, valutato in lire dieci miliardi per l'esercizio finanziario 1962-63, si farà fronte mediante una corrispondente quota delle entrate di cui al precedente articolo 13.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — PICCIONI — TREMELLONI — LA MALFA — RUMOR — COLOMBO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 78. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1962, n. 956.

Autorizzazione alla Cassa centrale di risparmio V. E. per le Provincie siciliane ad esercitare il credito fondiario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947 n. 691;

Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni;

Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e le successive modificazioni;

Visto lo statuto della Cassa centrale di risparmio V E. per le Provincie siciliane, con sede in Palermo, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana 28 febbraio 1958, n. 150.

Visto il proprio decreto 27 giugno 1952, n. 1133, che detta norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 27 luglio 1961, con la quale è stato deciso di esercitare il credito fondiario in conformità delle disposizioni vigenti in materia;

Vista la domanda all'uopo presentata dalla ripetuta Cassa in data 31 ottobre 1961, a' termini dell'art. 1, primo comma, del predetto regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul credito fondiario;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 13 gennaio 1962;

D'intesa con la Regione siciliana;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Cassa centrale di risparmio V. E. per le Provincie siciliane, con sede in Palermo, è autorizzata ad esercitare nel territorio delle Provincie in cui ha proprie filiali, il credito fondiario in conformità delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 2.

Per l'espletamento delle operazioni di cui all'articolo precedente, la Cassa centrale di risparmio V. E. per le Provincie siciliane istituirà una separata gestione avente propria contabilità e proprio bilancio.

Art. 3.

La Cassa centrale di risparmio V. E. per le Provincie siciliane assegnerà alla gestione di credito fondiario un fondo di dotazione non inferiore a L. 500 milioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1962

SEGNI

TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 23. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1962, n. 957.

Soppressione della Rappresentanza diplomatica permanente con rango di Legazione presso l'Organizzazione europea per la cooperazione economica (O.E.C.E.) in Parigi ed istituzione nella stessa sede di una Rappresentanza diplomatica permanente, con rango di Ambasciata, presso l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economici (O.C.S.E.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Rappresentanza diplomatica permanente, con rango di Legazione, presso l'Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica (O.E.C.E.) in Parigi, è soppressa.

Art. 2.

E' istituita in Parigi una Rappresentanza diplomatica permanente, con rango di Ambasciata, presso la Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economici (O.C.S.E.).

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1962

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 43. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1962, n. 958.

Autorizzazione alla Camera di commercio di Potenza ad acquistare un appezzamento di terreno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000 e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 439, del 10 novembre 1961, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Potenza ha stabilito di acquistare l'area edificatoria per la costruzione della nuova sede;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Potenza è autorizzata ad acquistare dall'Istituto auto-

nomo per le case popolari della provincia di Potenza, un appezzamento di terreno di mq. 400, sito in rione Addone del comune di Potenza, alle condizioni previste nella deliberazione n. 439, del 10 novembre 1961.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1962

SEGNI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 26. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1961.

Istituzione della nuova pianta organica del personale operaio dipendente dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, recante norme sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Considerato che ai sensi dell'art. 62 della citata legge occorre istituire la nuova pianta organica degli operai permanenti del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto interministeriale 30 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1961, registro n. 1, foglio n. 36, con il quale è stata autorizzata la assunzione con contratto di diritto privato, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67 di quarantotto operai giornalieri, per un periodo massimo di novanta giorni ciascuno e per un numero di assunzioni non superiore per ciascun trimestre, a dodici unità;

Considerato che alla data del 29 marzo 1961 erano in servizio presso il Ministero del turismo e dello spettacolo undici operai giornalieri così ripartiti: tre unità adibite alla guida di autovetture fornite di patente di categoria *D*, sette aiuto telescriventisti ed una aiuto fotografo;

Visto il decreto interministeriale 22 aprile 1961, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1961, registro n. 3, foglio n. 3, con il quale otto unità dei predetti operai giornalieri sono collocati nella terza categoria del personale civile non di ruolo del Ministero del turismo e dello spettacolo, ai sensi dell'art. 64 della citata legge n. 90;

Visto il decreto interministeriale 24 aprile 1961, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1961, registro n. 3, foglio n. 4, con il quale altre due unità degli operai giornalieri suddetti sono collocati nella quarta categoria del personale civile non di ruolo del Ministero del turismo e dello spettacolo, ai sensi dell'art. 64 della citata legge n. 90;

Considerato che il numero complessivo dei posti della nuova tabella organica deve essere pari alla differenza fra le undici unità in servizio alla data del 29 marzo 1961 e le anzidette dieci unità immesse nel personale civile non di ruolo;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

La nuova pianta organica del personale operaio dipendente dal Ministero del turismo e dello spettacolo è determinata come sotto indicato, ai sensi dell'art. 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90 a decorrere dal 29 marzo 1961:

operai specializzati (1ª categoria - coefficiente 167) n. 1 unità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1961

GRONCHI

FOLCHI — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1962
Registro n. 2 Turismo e spettacolo, foglio n. 152. — MASSIMO

(4171)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1962.

Aumento dei contributi del Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e sulla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il regio decreto 26 luglio 1929, n. 1584, con il quale venne costituito tra lo Stato e la provincia di Grosseto, un Consorzio per il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati dei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici nella suddetta Provincia;

Visto il decreto presidenziale 4 marzo 1960, n. 4086, con il quale il detto Consorzio venne ulteriormente rinnovato sino a tutto l'esercizio finanziario 1968-69, con la partecipazione, oltre che dello Stato e della provincia di Grosseto, dei comuni di Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Grosseto, Manciano, Monte Argentario, Orbetello, Pitigliano, Roccastrada, Scansano e Sorano;

Vista la deliberazione n. 158, in data 15 aprile 1961, del Consiglio provinciale di Grosseto con la quale il contributo annuo viene portato da L. 200.000 a lire 500.000;

Considerato che il contributo dei suddetti Comuni rimane invariato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il contributo dello Stato al Consorzio di rimboschimento citato nella premessa, viene aumentato a lire 862.480 (ottocentosessantaduemilaquattrocentottanta), a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62 e fino all'esercizio finanziario 1968-69; uguale importo verrà versato dai seguenti Enti locali:

Amministrazione provinciale di Grosseto	L.	500.000
Comune di Castiglione della Pescaia	»	10.000
» » Cinigiano	»	25.000
» » Civitella Paganico	»	20.000
» » Isola del Giglio	»	5.000
» » Magliano in Toscana	»	10.000
» » Grosseto	»	50.000
» » Manciano	»	47.480
» » Monte Argentario	»	50.000
» » Orbetello	»	50.000
» » Pitigliano	»	15.000
» » Roccastrada	»	50.000
» » Scansano	»	15.000
» » Sorano	»	15.000
TOTALE	L.	862.480

Detto contributo sarà prelevato sul capitolo 92 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1961-62, e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1962

GRONCHI

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1962
Registro n. 10, *foglio n.* 18

(4295)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1962.

Rinnovo ed aumento dei contributi del Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Vercelli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e sulla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

Visto il regio decreto 4 dicembre 1927, n. 2765, con il quale venne costituito tra lo Stato e la provincia di Vercelli un Consorzio per il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati dei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici nella suddetta Provincia;

Visto il decreto presidenziale 31 luglio 1954, n. 297, con il quale il detto Consorzio venne ulteriormente rinnovato a tempo indeterminato;

Vista la deliberazione n. 744, in data 14 giugno 1961 del Consiglio provinciale di Vercelli con la quale viene aumentato, a tempo indeterminato, il contributo annuo, da parte della Provincia a L. 3.000.000,

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il contributo dello Stato al Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Vercelli, costituito con regio decreto 4 dicembre 1927, n. 297, è aumentato a tempo indeterminato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62 a L. 3.000.000 (tremilioni); uguale importo rimane a carico dell'Amministrazione provinciale di Vercelli.

Detto contributo sarà prelevato sul capitolo 92 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1961-62, e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1962

GRONCHI

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1962
Registro n. 10, *foglio n.* 17

(4294)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1962.

Decorazioni dell'Ordine cavalleresco « al Merito del lavoro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 9 maggio 1901, n. 168, che istituisce l'Ordine cavalleresco « al Merito del lavoro »;

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 199, sul riordinamento dell'Ordine stesso;

Vista la legge 15 novembre 1952, n. 1793, che modifica la legge n. 199 sopraindicata;

Sentito il Consiglio dell'Ordine cavalleresco « al Merito del lavoro »;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Per le singolari benemerenze acquisite nel settore di attività economica a fianco di ciascuno indicata è concessa la decorazione dell'Ordine cavalleresco « al Merito del lavoro » ai signori:

Airoldi Benigno, Lombardia: Credito;
Amato Alfredo, Campania: Molitoria-Pastificazione;
Baroncini Gino, Veneto: Assicurazioni;
Bellora Giacomo, Lombardia: Tessile;
Cassani Francesco, Lombardia: Meccanica;
Cazzaniga Vincenzo, Liguria: Petrolifera;
Cerutti Giovanni, Piemonte: Meccanica;
Colombo Pio, Lombardia: Tessile-Varie;
Della Rocca de Candal Carlo, Lombardia: Elettrotecnica;
Galtrucco Giuseppe, Lombardia: Commercio;
Gatti Giuseppe, Lazio: Tessile;
Magli Bruno, Emilia: Calzature;
Magrì Salvatore, Lombardia: Siderurgica;
Nervi Pierluigi, Lazio: Edilizia;
Pesenti Carlo, Lombardia: Cementizia;
Piacentini Giorgio, Emilia-Romagna: Calzature;
Quintavalle Bruno, Lombardia: Elettromeccanica;
Riccadonna Ottavio, Piemonte: Enologica;
Rodinò di Miglione Marcello, Lazio: RAI-TV;
Varasi Leopoldo, Lombardia: Chimica;

Vuccino Carlo Ferdinando, Lombardia-Lazio: Chimica.

Il Ministro per l'industria e per il commercio curerà la trascrizione del presente decreto nell'Albo dell'Ordine.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1962

SEGNI

COLOMBO

(4163)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1962.

Accettazione delle dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 23 aprile 1925, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1925, registro n. 5, foglio n. 384, con il quale il sig. Ottavio Villa venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Vista la domanda in data 15 dicembre 1961, con la quale il sig. Ottavio Villa dichiara di rassegnare, per motivi di salute, le dimissioni dalla carica di agente di cambio a decorrere dalla data del 1° gennaio 1962;

Visti i pareri favorevoli per l'accoglimento delle dimissioni predette, espressi dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza governativa della Borsa valori di Genova, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della Borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Con decorrenza dal 1° gennaio 1962, sono accettate le dimissioni rassegnate, per motivi di salute, dal sig. Ottavio Villa dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1962

SEGNI

TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1962
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 258. — DI STEFANO

(4296)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1961.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale dell'Ufficio del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1961-62.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 7 e 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269 e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto ministeriale in data 30 dicembre 1960, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1961-62;

Considerata l'opportunità di apportare variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio medesimo;

Sentito il Comitato amministrativo del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella con la quale sono apportate variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1961-62.

Roma, addì 27 dicembre 1961

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Tabella delle variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale, per l'esercizio finanziario 1961-62.

Entrata:

Cap. 5 — Prelevamento dal fondo di riserva per provvedere ad interventi ai sensi dell'art. 4 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, modificato con la legge 3 marzo 1932, n. 269 L. 100.000.000

Spesa:

Cap. 9-*bis* — Costruzione di una Casa di riposo per lavoratori portuali (art. 4 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, modificato con la legge 3 marzo 1932, n. 269) L. 100.000.000

Roma, addì 27 dicembre 1961

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(4175)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Ascoli Piceno per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 22 gennaio 1958 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona in Ascoli Piceno compresa tra le vie Rigantè, Toselli e il fiume Tronto;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Ascoli Piceno;

Vista l'opposizione presentata dai signori Pasqualini Ugo e Nicola;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che le sponde del fiume Tronto hanno notevole interesse pubblico perché costituiscono una cornice di effettiva e particolare importanza paesistica, delimitando nel versante della città un quadro veramente singolare avente carattere estetico-tradizionale con i fabbricati quattrocenteschi, le torri gentilizie e il ponte romano dell'antico abitato ascolano e permettendo, inoltre, la sponda interna del fiume percorsa da vie di circonvallazione un'ampia vista panoramica delle fronteggianti verdi colline;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Ascoli Piceno è così delimitata:

Fiume Tronto: sponda sinistra, ponte circonvallazione nord, strada San Serafino da Montegranaro, ponte romano di Porta Cappuccina, via Rigantè, via Toselli, nuova via di p. r. sino alla propriet'ı Viccei, strada p. r. ponte nuovo, via Piave, fiume Tronto, sponda destra: strada circonvallazione nord fino al bivio con via Porta Romana, viale Porta Romana, strada lungo Tronto di p. r. sino alla Porta di Borgo Solestà, via Elisabetta Trebbiani, piazza Ventidio Basso, strada lungo Tronto di p. r., piazza S. Maria Inter Vineas, lungo Tronto Bartolomei, ponte Nuovo, strada lungo Tronto di p. r. sino al ponte di Porta Maggiore, sponda destra del Castellano sino alla confluenza con il Tronto (dal letto del fiume al ciglio della sponda), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ascoli Piceno.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Ascoli Piceno provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 18 maggio 1962

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
BADALONI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ascoli Piceno

Verbale n. 11

Oggi 22 gennaio 1958, alle ore 10,30, si è riunita in Ascoli Piceno presso la sede dell'Amministrazione provinciale, previa regolare convocazione da parte della Soprintendenza ai monumenti di Ancona, la Commissione per la tutela delle bellezze naturali di Ascoli Piceno; per deliberare ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e relativo regolamento nel seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

ASCOLI PICENO *Zona compresa fra via Rigantè, Toselli ed il fiume Tronto.*

Il soprintendente ai monumenti riferisce che un gruppo di cittadini ascolani ha rivolto al Ministero della pubblica istruzione un esposto, segnalando la opportunità di vincolare l'area tra via Rigantè, via Toselli ed il fiume Tronto, poichè la stessa si appalesa di interesse pubblico per la bellezza panoramica.

L'assessore ai lavori pubblici, sottoponendo alla Commissione una planimetria della località, conferma l'interesse della località che permette la vista di un'ampia e suggestiva zona panoramica verso la città.

Lo stesso assessore ai lavori pubblici richiama l'attenzione sulla opportunnità di ampliare l'eventuale vincolo della zona Rigantè per tutta la lunghezza delle sponde del fiume Tronto nel perimetro cittadino come è già stato fatto per la sponda del Castellano.

I membri della Commissione esprimono tutti parere favorevole e quindi accogliendo la proposta dell'assessore ai lavori pubblici viene alla unanimità deliberato di includere nello elenco delle bellezze panoramiche naturali del comune di Ascoli Piceno, ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497 art. 1 (n. 3 e 4) e per motivi su esposti, la zona così delimitata:

fiume Tronto: sponda sinistra, ponte circonvallazione nord, strada San Serafino da Montegranaro, ponte romano di Porta Cappuccina, via Rigantè, via Toselli, nuova via di P. R. sino alla proprietà Viccei, strada di P. R. ponte nuovo, via Piave, fiume Tronto, sponda destra circonvallazione nord fino al bivio con via Porta Romana, viale Porta Romana, strada lungo Tronto di P. R. sino alla Porta di Borgo Solestà, via Elisabetta Trebbiani, piazza Ventidio Basso, strada lungo Tronto di P. R., piazza S. Maria Inter Vineas, lungo Tronto Bartolomei, ponte nuovo, strada lungo Tronto di P. R. sino ol ponte di Porta Maggiore, sponda destra del Castellano sino alla confluenza con il Tronto (dal letto del fiume al ciglio della sponda).

Prima di togliere la riunione, il presidente ing. Mazzocchi raccomandata vivamente al sig. Alessandrini perchè l'Amministrazione comunale di Ascoli Piceno provveda con sollecitudine all'abolizione degli scarichi di materiale edilizio di rifiuto lungo le sponde del fiume Tronto e Castellano, specie nella zona del forte Malatesta.

La seduta viene tolta alle ore tredici.

Il presidente: Oliviero MAZZOCCHI

Il segretario: Rodolfo DI FRANCESCO

(4297)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della collina denominata Colle di Santa Maria delle Grazie nel comune di Arezzo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Arezzo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 10 giugno 1961 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la collina aretina di Santa Maria delle Grazie;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a costituire, unitamente alla collina di San Fabiano e di Castel Secco e San Cornelio, una naturale cornice paesistica di Arezzo, forma con il suo carattere schiettamente montano per i boschi che scendono fino alle coltivazioni sottostanti e con l'insigne Santuario delle Grazie, un quadro di eccezionale bellezza accessibile al pubblico;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Arezzo, denominata collina Santa Maria delle Grazie, e così delimitata:

via di Santa Maria per Santa Firmina e San Marco a Villalba, dal punto distante metri 200 dalla porta del prato di Santa Maria delle Grazie verso la città Una congiungente un punto della strada comunale della maestà di Pallante, situato a 300 metri dal passaggio a livello via della maestà di Pallante sino al bivio di Santa Maria per San Marco via Andrea della Robbia e via della Madonna fino all'incontro con la nuova via di Piano regolatore subito oltre via della Sella. Tale nuova via di Piano regolatore sino al suo incontro con via delle Pietre via delle Pietre sino a via di villa Santini - Tale via sino al sentiero che prosegue via Erbosa Tale sentiero sino a m. 170 dall'angolo di via degli Accolti sino all'intersezione, con una parallela, di via Santa Maria per Santa Firmina e San Marco, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Arezzo.

La Soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che il comune di Arezzo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della sua effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 maggio 1962

p. Il Ministro: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Arezzo

Verbale del giorno 10 *giugno* 1961

Il giorno 10 giugno 1961, nei locali della Casa Vasari in Arezzo si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) *Proposta di vincolo delle colline aretine*

(*Omissis*).

Constatata la presenza del numero legale dei commissari il presidente dichiara aperta la seduta e rivolge ai presenti il suo saluto, dicendosi lieto di accogliere i nuovi commissari che sostituiscono coloro che per lungo tempo collaborarono alla difesa delle bellezze di Arezzo e provincia, e d'esser sicuro della fattiva cooperazione di tutti nell'opera che la Commissione è chiamata a svolgere.

Al saluto del presidente si associa il soprintendente ai monumenti che spiega anche quali siano gli intendimenti dell'azione che la Soprintendenza intende svolgere, e chiede ai presenti la loro collaborazione mettendo in rilievo il fatto che da una attiva azione comune potranno derivare indubbi benefici sia per la maggiore celerità di applicazione della legge sia di più equilibrata disciplina dell'attività edilizia, evitando i casi di deturpazione dell'ambiente paesistico più interessante, specie vicino ai grossi centri, casi di deturpazione sempre generati da ingorde speculazioni edilizie.

Il presidente apre quindi le discussioni sugli argomenti posti all'ordine del giorno, su richiesta del sindaco di Arezzo che chiede di invertire la successione della discussione prevista, pone per primo in discussione il vincolo delle colline aretine di Santa Maria, San Cornelio e San Fabiano che torna davanti alla Commissione perchè il Ministero della pubblica istruzione non ha ritenuto conforme alla legge la possibilità di inserire, nel decreto di vincolo la regolamentazione sia da determinare dopo l'imposizione del vincolo medesimo in sede di studio di un futuro piano paesistico da studiare dall'Amministrazione comunale e dalla Soprintendenza.

I presenti presa visione delle carte topografiche decidono che le colline di Santa Maria delle Grazie di San Cornelio e San Fabiano che costituiscono la naturale cornice paesistica di Arezzo, dove la natura ancora intatta nella zona boschiva esistente, e l'opera umana rappresentata da numerose ville con parchi dalle voltivazioni che si fondono in un tutto meritevole di tutela siano da includere negli elenchi delle cose da vincolare ai sensi dell'art. 1 della legge n 1497, n. 3, 4.

(*Omissis*).

La seduta termina alle ore 12,30.

Il Segretario *Il Presidente*

COLLE DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE: *Descrizione dei confini della zona compresa nel vincolo per interesse paesistico.*

La zona è così delimitata:

via di Santa Maria per Santa Firmina e San Marco a Villalba, dal punto distante metri 200 dalla porta del prato di Santa Maria delle Grazie verso la città Una congiungente un punto della strada comunale della maestà di Pallanza, situato a 300 metri dal passaggio a livello Via della maestà di Pallanza sino al bivio di Santa Maria per San Marco Via Andrea della Robbia e via della Madonna fino all'incontro con la nuova via di Piano regolatore subito oltre via della Sella. Tale nuova via di Piano regolatore sino al suo incontro con via delle Pietre Via delle Pietre sino a via di villa Santini - Tale via sino al sentiero che prosegue via Erbosa Tale sentiero sino a m. 170 dall'angolo di via degli Accolti sino all'intersezione, con una parallela, di via di Santa Maria per Santa Firmina e San Marco.

(4351)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della sponda del lago di Lugano nel comune di Lavena Ponte Tresa (Varese).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Varese per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 4 febbraio 1961 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la sponda del lago di Lugano nel comune di Lavena Ponte Tresa (Varese);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Lavena Ponte Tresa (Varese);

Vista l'opposizione prodotta, avverso la citata proposta di vincolo, dal sindaco di Lavena Tresa;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, essendo costituita da grandi parchi e da distese boschive, forma un quadro naturale di particolare bellezza e di rilevante importanza paesistica;

Decreta:

La sponda del lago di Lugano sita nel territorio del comune di Lavena Ponte Tresa (Varese), delimitata come segue: a nord con il lago di Lugano, a sud con la strada consorziale Pezzalunga Martirolo, ad est con l'abitato di Lavena, ad ovest con la strada provinciale Valganna-Ponte Tresa e consorziale che congiunge i vari tornanti della strada medesima, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Lavena Ponte Tresa provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 giugno 1962

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Varese

Verbale n. 2 — Adunanza del 4 febbraio 1961

(*Omissis*).

Tutela panoramica della sponda del lago di Lugano nel comune di Lavena Ponte Tresa.

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Rilevata l'importanza paesistica della zona che essendo costituita da grandi parchi e da distese boschive forma un quadro naturale di particolare bellezza;

Considerato inoltre che la stessa salendo dalla sponda del lago di Lugano attraverso la località di Piacco al colmo del colle verso Marchirolo crea un punto accessibile al pubblico, poichè costituisce il primo tratto della strada internazionale di accesso all'Italia dal valico di Ponte Tresa da cui si scorge l'ampio panorama del lago di Lugano e della vicina Svizzera;

Vista la necessità di tutelare la zona sopradescritta da indisciplinate costruzioni;

Delibera

all'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla sponda del lago di Lugano nel comune di Lavena Ponte Tresa, delimitata come segue:

nord: con il lago di Lugano;
sud: con la strada consorziale Pezzalunga Martirolo;
est: l'abitato di Lavena;
ovest: la strada provinciale Valganna-Ponte Tresa e consorziale che congiunge i vari tornanti della strada medesima.

(*Omissis*).

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA: La presente delibera venne pubblicata all'albo di questo Comune dal 1° luglio 1961 e per la durata di tre mesi, contro di essa è stato presentato ricorso dal sindaco sig. Atella Giuseppe in data 27 luglio 1961.

Lavena Ponte Tresa, addì 5 ottobre 1961

Il sindaco: Giuseppe ATELLA

Il segretario comunale: Ferdinando GDONI

(4166)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del comune di Cervo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Imperia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 28 giugno 1961 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il territorio del comune di Cervo;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Cervo;

Viste le opposizioni presentate, avverso la predetta proposta di vincolo, dal comune di Cervo e dalla Società immobiliare Capo Cervo a r. l. Cervo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto lo

obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico, perchè, costituita da una zona collinosa alle spalle dell'Aurelia, forma un quadro panoramico di eccezionale bellezza per l'alberatura ed il complesso tradizionale dell'abitato di Cervo, offrendo inoltre vari punti di vista e belvederi accessibili al pubblico, dai quali si gode il panorama del litorale;

Decreta:

Il territorio del comune di Cervo, è così delimitato:

ovest: a partire dalla limitazione del vincolo a monte della via Aurelia ml. 50 (verbale n. 24), segue il confine del comune di San Bartolomeo del Cervo;

nord: confine di San Bartolomeo del Cervo fino all'incrocio con la isometrica quota 100; valletta est del rio Bondai, tratto della strada pedonale Cervo-la Colla, allineamento perpendicolare alla tsrada fino al punto quota 318;

est: quota 318, breve tratto del confine con la provincia di Savona sino al culmine del colle di Cervo (quota 324) e da questo punto allineamento sino alla punta denominata Torre di Capo Cervo;

sud: segue il confine di vincolo ml. 50 a monte della via Aurelia fino al punto di partenza del confine di San Bartolomeo del Cervo, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Imperia.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Cervo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 3 luglio 1962

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Imperia

Estratto del verbale n. 27

Il giorno 28 giugno 1961 si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Imperia presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Imperia per esaminare il seguente

Ordine del giorno:

CERVO: *Territorio Comune proposta di vincolo.*

(*Omissis*).

Il soprintendente sottopone all'esame della Commissione provinciale una planimetria su cui è delimitata in rosso la zona proposta per il vincolo comprendente tutto il territorio comunale.

Il rappresentante del sindaco di Cervo cav. Desiglioli Giacomo, assessore ai lavori pubblici, fa presente che la zona proposta dalla Soprintendenza è troppo vasta e che gran parte di essa, a suo giudizio non presenta interesse paesistico e panoramico. Propone pertanto di limitare il vincolo alla zona in corrispondenza del Borgo Antico compreso le mura.

Il soprintendente, sentite le osservazioni del rappresentante del sindaco di Cervo, propone di limitare il vincolo alla zona del territorio comunale a ponente del promontorio di Capo Rollo.

Dopo ampia discussione circa la limitazione della zona da vincolare, la Commissione provinciale approva a maggioranza la proposta del soprintendente che comprende la zona del territorio comunale a ponente della dorsale del promontorio di Capo Rollo.

Si oppone il rappresentante del sindaco di Cervo.

Coerenze:

ovest: a partire dalla limitazione del vincolo a monte della via Aurelia ml. 50 (verbale n. 24), segue il confine del comune di S. Bartolomeo del Cervo;

nord: confine di S. Bartolomeo del Cervo fino all'incrocio con la isometrica quota 100; valletta est del rio Bondai, tratto della strada pedonale Cervo-la Colla, allineamento perpendicolare alla strada fino al punto quota 318;

est: quota 318, breve tratto del confine con la provincia di Savona sino al culmine del colle di Cervo (quota 324) e da questo punto allineamento sino alla punta denominata Torre di Capo Cervo;

sud: segue il confine di vincolo ml. 50 a monte della via Aurelia fino al punto di partenza del confine di S. Bartolomeo del Cervo. Il tutto come meglio tracciato sulla planimetria allegata.

La motivazione dell'importante interesse pubblico viene definito come segue:

Zona collinosa alle spalle dell'Aurelia, avente interesse di quadro panoramico di notevole bellezza, per l'alberatura, il complesso tradizionale dell'abitato di Cervo, e per i punti di vista e belvederi accessibili al pubblico dai quali si gode il panorama del litorale.

(*Omissis*).

Il presidente: dott. B. NOVARO

Il segretario: geom. ASTUTI

(4167)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1962.

Ricostituzione per il biennio 1962-63 del Comitato interregionale assistenza mondariso, con sede presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, relativo all'avviamento al lavoro degli addetti alla monda, trapianto, taglio e raccolta del riso;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1962, con il quale si è provveduto alla ricostituzione del Comitato interregionale migrazioni mondariso (C.I.M.M.) per il biennio 1962-63;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1950, con il quale è stato istituito, con sede in Milano, presso lo Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, il Comitato interregionale per l'assistenza alle mondariso (C.I.A.M.) avente il compito di formulare proposte per il piano di impiego delle somme destinate

all'assistenza delle mondariso e per il coordinamento delle iniziative rivolte all'assistenza della manodopera migrante occupata nei lavori della campagna risicola, nonchè al ricovero dei figli delle mondariso;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1960, con il quale detto Comitato è stato costituito per il biennio 1960-61;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla ricostituzione di detto Comitato per il biennio 1962-63, con un periodo di durata pari a quello del C.I.M.M., i cui membri fanno parte del Comitato di cui trattasi;

Viste le designazioni degli Enti interessati;

Decreta:

E' costituito, per il biennio 1962-63, il Comitato interregionale assistenza mondariso, con sede presso lo Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano.

Il Comitato, presieduto dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, quale presidente del Comitato interregionale migrazioni mondariso, è composto, oltre che dai componenti del C.I.M.M., di cui al decreto ministeriale 29 maggio 1962 citato nella premessa, dai seguenti membri:

Vezzoso prof. Bartolomeo, medico provinciale di Milano, rappresentante del Ministero della sanità;

Troisi dott. Fortunato Maria, dell'Ispettorato regionale del lavoro di Milano;

Spreafico ing. Antonio, direttore della sede dello Ente Nazionale Prevenzione Infortuni (E.N.P.I.) di Milano;

Rigat sorella Mimy, ispettrice provinciale delle infermiere volontarie presso il Comitato provinciale della Croce Rossa Italiana (C.R.I.) di Milano;

Rognoni rag. Ernesto, dell'Ente nazionale risi di Milano;

Casati avv. Adrio, presidente della Federazione provinciale dell'Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell'Infanzia (O.N.M.I.) di Milano;

Melloni dott Franco, ispettore per la Lombardia dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N. P.S.);

Sbrana comm. Ugo, direttore della sede provinciale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie (I.N.A.M.) di Milano;

Zandonini dott. Agostino, direttore compartimentale reggente dell'Istituto Nazionale per l'Assistenza contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) di Milano;

Morosini cav. Giuseppe, del Patronato provinciale dell'Associazione Cattolica Lavoratori Italiani (A.C. L.I.) di Novara;

Gherardi Giovanni, direttore generale dell'Istituto Nazionale di Tutela e di Assistenza Lavoratori (I.T A.L.);

Sando dott. Pasquale, capo reparto organizzazione della Presidenza nazionale dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.);

Bonetti comm. Roberto, dell'Ente di patrocinio e assistenza per i coltivatori agricoli (E.P.A.C.A.) di Pavia;

Valcarenghi mons. Pietro, dell'Istituto O.N.A.R. M.O. di Vercelli;

Martani mons. Carlo, della Pontificia Opera di Assistenza (P.O.A.) di Milano;

Orlandini Orlando, dell'Ente Nazionale di Assistenza Sociale (E.N.A.S.) di Milano;

Sitta Arrigo, dell'Istituto Nazionale di Assistenza Sociale (I.N.A.S.) di Milano;

Buschi dott. Renato, dell'Istituto Nazionale Confederale di Assistenza (I.N.C.A.) di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 luglio 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(4173)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1962.
Modifica alla tabella « A Import ».

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto 17 maggio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 12 giugno 1961, n. 142, concernente la nuova tabella « A Import », e successive modificazioni;

Visto il regolamento n. 20 adottato dal Consiglio della Comunità Economica Europea e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee del 20 aprile 1962, n. 30, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine;

Visto il regolamento n. 57 adottato dal Consiglio della Comunità Economica Europea e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee del 2 luglio 1962, n. 54, concernente il rinvio al 3 dicembre 1962, per taluni prodotti suinicoli, dell'effettiva applicazione del citato regolamento n. 20;

Ritenuta la necessità di sospendere temporaneamente la libera importazione di alcuni prodotti per i quali l'applicazione del predetto regolamento è rinviata al 3 dicembre 1962;

Decreta:

Articolo unico

Nella tabella « A Import » annessa al decreto ministeriale 17 maggio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 12 giugno 1961, n. 142, sono incluse, fino al 2 dicembre 1962, le seguenti voci doganali:

ex 02.01 A III a Carni della specie suina, domestica, fresche, refrigerate o congelate, eccetto quelle presentate in carcasse intere o in mezzene

ex 02.01 B II Frattaglie della specie suina, domestica, fresche, refrigerate o congelate

02.06 B Carni e frattaglie commestibili di maiale salate o in salamoia, secche o affumicate.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle ghiandole suine congelate, destinate alle industrie fabbricanti di prodotti farmaceutici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il 30 luglio 1962.

Roma, addì 25 luglio 1962

Il Ministro per il commercio con l'estero
PRETI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(4510)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1962.
Modifica alla tabella « B Import ».

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1959, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 23 gennaio 1960, n. 18, concernente la tabella « B Import », e successive modificazioni;

Visto il regolamento n. 20 adottato dal Consiglio della Comunità Economica Europea e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee del 20 aprile 1962, n. 30, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine;

Visto il regolamento n. 57 adottato dal Consiglio della Comunità Economica Europea e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee del 2 luglio 1962, n. 54, concernente il rinvio al 3 dicembre 1962, per taluni prodotti suinicoli, dell'effettiva applicazione del citato regolamento n. 20;

Ritenuta la necessità di sospendere temporaneamente la libera importazione di alcuni prodotti per i quali l'applicazione del predetto regolamento è rinviata al 3 dicembre 1962;

Decreta:

Articolo unico

Nella tabella « B Import » annessa al decreto ministeriale 22 dicembre 1959, pubblicato nel supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 23 gennaio 1960, n. 18, sono incluse, fino al 2 dicembre 1962 le seguenti voci doganali:

ex 02.01 A III a Carni della specie suina, domestica, fresche, refrigerate o congelate, eccetto quelle presentate in carcasse intere o in mezzene

ex 02.01 B II Frattaglie della specie suina, domestica, fresche, refrigerate o congelate

02.06 B Carni e frattaglie commestibili di maiale salate o in salamoia, secche o affumicate.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle ghiandole suine congelate, destinate alle industrie fabbricanti di prodotti farmaceutici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il 30 luglio 1962.

Roma, addì 25 luglio 1962

Il Ministro per il commercio con l'estero
PRETI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(4509)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1962.
Modifica alla tabella « C Import ».

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1959, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 23 gennaio 1960, n. 18, concernente la nuova tabella « C Import » e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 12 giugno 1961, n. 142, concernente la nuova tabella « A Import », e successive modificazioni;

Considerato che alle importazioni di merci dall'Iran e da Israele viene applicato un regime particolare non riferito alla tabella « C Import »;

Ritenuta la necessità di includere l'Argentina nell'elenco dei Paesi ai quali si applica la tabella « A Import »;

Decreta:

Art. 1.

Dalla tabella « C Import » annessa al decreto ministeriale 22 dicembre 1959, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 23 gennaio 1960, n. 18, vengono depennati i seguenti Paesi:

Argentina, Iran, Israele.

Art. 2.

Nella tabella « A Import » annessa al decreto ministeriale 17 maggio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 12 giugno 1961, n. 142, viene inclusa l'Argentina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il 30 luglio 1962.

Roma, addì 25 luglio 1962

Il Ministro per il commercio con l'estero
PRETI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(4511)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1962.
Modifica alla tabella « A Import ».

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 12 giugno 1961, n. 142, concernente la nuova tabella « A Import », e successive modificazioni;

Visti i regolamenti approvati dal Consiglio dei Ministri della C.E.E., relativi all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali, delle carni suine, e del pollame;

Ritenuta la necessità di eliminare le restrizioni quantitative esistenti all'importazione di tali prodotti;

Decreta:

Art. 1.

Dalla tabella « A Import », annessa al decreto ministeriale 17 maggio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 12 giugno 1961, n. 142, sono depennate le seguenti voci doganali e relative annotazioni:

02.02 Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati.
10.02 Segala.
ex 10.03 Orzo, eccetto orzo distico.
10.05 Granoturco.
ex 10.07 Sorgo.
11.01 c Farina di segala.
11.01 ex h Farina di sorgo.
15.01 Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi: grasso d'oca e di altri volatili, pressato o fuso.

Art. 2.

La voce doganale 11.02 a — semole e semolini —, inclusa nella citata tabella « A Import », è modificata come segue:

11.02 A I a Semole e semolini di frumento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il 30 luglio 1962.

Roma, addì 25 luglio 1962

Il Ministro per il commercio con l'estero
PRETI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(4512)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1962.
Modifica alla tabella « B Import ».

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1959, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 23 gennaio 1960, n. 18, concernente la tabella « B Import » e successive modificazioni;

Visto il regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri della C.E.E., relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali;

Ritenuta la necessità di eliminare le restrizioni quantitative esistenti all'importazione di tali prodotti;

Decreta:

Articolo unico

La voce doganale 11.02 a — semole e semolini —, inclusa nella tabella « B Import » annessa al decreto ministeriale 22 dicembre 1959, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 23 gennaio 1960, n. 18, è modificata come segue:

11.02 A I a Semole e semolini di frumento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il 30 luglio 1962.

Roma, addì 25 luglio 1962

Il Ministro per il commercio con l'estero
PRETI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(4513)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno alluvionale del torrente Nure, in comune di Bettola (Piacenza). (Rettifica).

Il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno alluvionale del torrente Nure, in comune di Bettola (Piacenza), è stato disposto con il decreto interministeriale n. 490, emesso in data 14 giugno 1962, e non in data 14 giugno 1961, come erroneamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 27 giugno 1962, n. 161.

(4190)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei terreni siti lungo il fiume Mincio nei comuni di Peschiera del Garda e di Valeggio sul Mincio (Verona).

Con decreto 14 luglio 1962 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei terreni siti lungo il fiume Mincio segnati nel catasto dei comuni di Peschiera del Garda (Ha 25.14.43) e Valeggio sul Mincio (Ha 2.75.54) di complessivi Ha 27.89.97, ed indicati nella planimetria rilasciata il 30 settembre 1960, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Verona, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4191)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Pratola Peligna

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1962, n. 10873/5159, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1962, al registro n. 13 Agricoltura e foreste, foglio n. 40, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione al comune di Pratola Peligna, della zona demaniale facente parte del tratturo « Celano-Foggia » in Pratola Peligna, estesa mq. 56.130 riportata in catasto alla particella n. 342-b del foglio di mappa n. 17 del comune di Pratola Peligna, e nella planimetria tratturale con la lettera « F ».

(4263)

Trasferimento dal Demanio al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno in comune di Napoli

Con decreto interministeriale 2 maggio 1962, n. 297, del Ministro per l''agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze, sono stati trasferiti dal Demanio al patrimonio dello Stato alcuni appezzamenti di terreno, della complessiva estensione di mq. 11.410, riportati al foglio n. 5 del catasto del comune di Napoli (Sezione Barra), particelle 239 di mq. 110, 172 di mq. 1343, 165 di mq. 158, 163 di mq. 805, 57 per mq. 4642 e 57 ½ per mq. 4752.

(4149)

Sclassificazione e passaggio al patrimonio dello Stato di un suolo tratturale in comune di Montenero di Bisaccia

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1962, n. 16025/6363, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706 la sclassificazione, per il passaggio al patrimonio dello Stato, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco urbano di Montenero di Bisaccia, estesa mq. 600 riportata in catasto alla partita n. 1021 in testa al Demanio dello Stato (ramo tratturi) nella maggiore estensione della particella n. 1703 e nella planimetria n. 2 con il n. 1703 sub. *c* del foglio di mappa n. 56 del comune di Montenero di Bisaccia.

(4184)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Torino ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Torino n. 16410 del 12 marzo 1962, l'Università di Torino è stata autorizzata ad accettare dall'Ospedale ostetrico-ginecologico Sant'Anna di Torino, un appezzamento di terreno di mq. 230 circa descritto in catasto al foglio n. 122 p. 137 sub *C* del valore di L. 3.100.000 (lire tremilionicentomila).

(4395)

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Ciro Pianigiani, nato a San Quirico d'Orcia, il 5 agosto 1930, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Siena il 9 marzo 1958.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Siena.

(4127)

Diffida per smarrimento del certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione professionale.

La dott.ssa Anna Maddalena Narbona, nata a Savigliano (Cuneo) il 24 maggio 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, rilasciatole dalla Università di Torino in data 19 agosto 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(4129)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1961 registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1962, registro n. 32 Pubblica istruzione, foglio n. 315, il ricorso straordinario presentato dal m. Vincenzo De Bellis avverso i risultati del concorso al posto di direttore del Liceo musicale pareggiato di Lecce, bandito il 15 febbraio 1954, è accolto.

(4508)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Terza estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro poliennali di scadenza 1° ottobre 1966

Si rende noto che il giorno 20 agosto 1962, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la terza estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle trenta serie (dalla 1ª/1966 alla 30ª/1966) dei buoni del Tesoro poliennali 5 %, di scadenza 1° ottobre 1966, emessi in base al decreto-legge 30 giugno 1959, n. 421, convertito in legge 19 luglio 1959, n. 587, e decreto ministeriale 2 luglio 1959 e 1° settembre 1959.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 18 agosto 1962, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 20 luglio 1962

Il direttore generale: GRECO

(4075)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a centoventi posti di vice cancelliere e vice segretario in prova nel personale della carriera di concetto delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 ottobre 1960, n. 1196, con la quale è stato approvato l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centoventi posti di vice cancelliere e vice segretario in prova, nella carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Dieci posti sono riservati ai concorrenti che, oltre a conseguire l'idoneità nelle prove di esame obbligatorie, superino anche la prova di esame facoltativa di lingua tedesca, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) di anni cinque, per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni vigenti ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive estensioni;

c) ad anni 39, per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, e per i capi di famiglia numerosa;

d) ad anni 40, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale; per il personale licenziato dagli enti soppressi con la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Agli effetti del limite di età non viene computato inoltre, per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

e) nella misura stabilita dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, per gli assistenti universitari cessati dal servizio per motivi non disciplinari.

I benefici previsti dai commi precedenti possono cumularsi purchè complessivamente non si superino i 40 anni d'età;

f) ad anni 45, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Esclusi i dattilografi giudiziari che non siano in possesso del titolo di studio di cui al numero cinque del presente articolo, possono partecipare al concorso anche gli impiegati della carriera esecutiva di altre Amministrazioni che non sono in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

L'aspirante per essere ammesso al concorso deve farne domanda al Ministro per la grazia e giustizia e presentarla alla segreteria della Procura della Repubblica nella cui circoscrizione territoriale dimora, nel termine perentorio di giorni sessanta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di cui si allega uno schema esemplificativo da redarsi su carta da bollo da lire 200 possibilmente dattilografata, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il domicilio e la residenza;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione);

f) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso publiche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) per coloro che abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) se intendano sostenere le prove facoltative di lingua francese o tedesca o di stenografia previste dal successivo art. 5;

m) se intendano sottoporsi alla prova di tedesco, prevista dal secondo comma del precedente art. 1.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente comma primo, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 4.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il difetto dei requisiti prescritti importa la esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 5.

L'esame consiste in tre prove scritte ed una prova orale e verte sulle seguenti materie:

1) nozioni di procedura civile;

2) nozioni di procedura penale;

3) ordinamento giudiziario e servizio di cancelleria e segreteria;

4) nozioni di diritto tributario con riguardo alle leggi che interessano i servizi giudiziari;
5) nozioni di diritto privato;
6) nozioni di diritto penale;
7) nozioni di statistica alle funzioni giudiziarie.

Le prove scritte avranno luogo in tre distinti giorni, che saranno fissati con successivo decreto, sulle materie indicate ai numeri 1), 2), 3) del presente articolo.

La prova orale verte su tutte le materie del programma ed avrà luogo in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni e nelle ore che saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice.

Tanto del diario delle prove scritte che dell'ammissione alla prova orale sarà data notizia agli interessati, osservate le norme prescritte dall'art. 6, commi primo e terzo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La Commissione dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte e per quella orale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei in ciascuna di esse.

La prova orale si intende superata se il candidato ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Formano, inoltre, materie facoltative di esame:

a) lingua francese o tedesca (breve esperimento di dettatura, di versione dall'italiano e di conversazione);

b) stenografia (esperimento di dettatura e di traduzione mediante lettura di scritti stenografici secondo i sistemi legalmente riconosciuti).

I candidati che nella domanda di ammissione avranno chiesto di voler sottoporsi ad una delle materie facoltative potranno essere ammessi a sostenere dette prove soltanto se avranno conseguito l'idoneità in quelle obbligatorie.

La Commissione alla somma dei punti riportati complessivamente nelle prove scritte ed in quella orale nelle materie obbligatorie, dovrà aggiungere un altro punto o frazione di punto per una o più prove facoltative superate.

Art. 6.

Per coloro che intendano usufruire della riserva dei posti prevista nel secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, la prova di esame facoltativa di lingua tedesca consta di una prova scritta e di una prova orale, ed è diretta ad accertare la piena conoscenza della lingua medesima da parte del candidato.

La prova scritta consiste nella traduzione dall'italiano nel tedesco e dal tedesco nell'italiano di due brani di prosa (uno per ciascuna traduzione) scelti dalla Commissione esaminatrice, con le stesse modalità prescritte per le prove obbligatorie ed avrà luogo in Roma, in giorno non festivo successivo all'espletamento delle prove scritte obbligatorie indicate nell'art. 5. E' consentito l'uso del vocabolario.

Il testo del brano di lingua tedesca è comunicato ai candidati soltanto mediante dettatura.

La prova orale è diretta ad accertare, oltre che la conoscenza della lingua tedesca, anche la capacità del candidato a conversare senza difficoltà nella lingua medesima. Sono ammessi a sostenere detta prova orale i concorrenti dichiarati idonei nella prova scritta di lingua tedesca semprechè abbiano superato anche le prove scritte obbligatorie.

Essa ha luogo nello stesso giorno i cui il candidato sostiene la prova orale obbligatoria, purchè abbia conseguito la idoneità prevista dal settimo comma del precedente art. 5.

Nella valutazione, sia della prova scritta, sia della prova orale, la Commissione delibera sulla idoneità del candidato, senza attribuzione di voto.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, qualora espressamente lo richiedano, possono avvalersi della facoltà loro concessa dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671.

Art. 7.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'accertamento della loro idoneità personale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante apposta su di essa autenticata dal sindaco o da un notaio;
2) carta di identità;
3) porta d'armi;
4) tessera postale;
5) passaporto;
6) patente automobilistica;
7) libretto ferroviario personale ovvero un documento fornito di fotografia, se il candidato è dipendente statale o in servizio militare.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina o che debbano dimostrare di aver titolo per usufruire elevazione del limite massimo di età, dovranno fare pervenire al Ministero di grazia e giustizia, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) gli ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo da lire 100;

b) i decorati al valor militare, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o i mutilati ed invalidi per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della pensione oppure il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera per gli invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*); rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

e) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito attestato, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, oppure mediante il certificato rilasciato dal competente ufficio del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da lire 100, rilasciato dal sindaco attestante che il padre o la madre fruisce di pensione di guerra; detto certificato deve contenere altresì la indicazione della categoria e la tabella di pensione assegnata;

h) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da lire 100, rilasciato dal sindaco attestante che il padre e la madre fruisce di pensione, per mutilazione o invalidità contratte per causa di servizio;

i) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nelle precedenti lettere *e*) e *f*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante tale loro qualità;

l) i reduci dalla deportazione o dall'internamento dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da lire 100, rilasciata dal prefetto della Provincia competente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

m) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicati nella legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposita attestazione, su carta da bollo da lire 100, rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del residente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legge 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto-legge 26 febbraio 1948, n. 104;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti;

o) i candidati colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) gli impiegati di ruolo e gli operai di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta da bollo da L. 300, con la indicazione delle note di qualifica riportate.

Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre inoltre il relativo attestato con la indicazione del punteggio conseguito;

q) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato e le qualifiche riportate;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia, dal quale risulti che la famiglia è costituita da almeno 7 figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i concorrenti già appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata da lire 100, da cui risulti la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi dal Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100 della autorità militare;

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università, o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria per gli altri assistenti. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 9.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti saranno applicate le preferenze di cui all'art. 6 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, nella cui formazione saranno osservate le disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini (invalidi di guerra, ex combattenti ecc.) e la graduatoria degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Esse verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 10.

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori saranno invitati a fare pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro il termine di giorni trenta, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito - a pena di decadenza - i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da lire 100, dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da lire 100, dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine o dal sindaco del Comune di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo da lire 100 dal sindaco del Comune presso le cui liste elettorali è iscritto il candidato o da cui risulta che, trattandosi di minore degli anni 21, il candidato non è incorso in alcune delle cause che a termini delle vigenti disposizioni ne impediscono il possesso.

4) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100, dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalle legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati o invalidi per servizio il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente della legge 3 giugno 1950, n. 375 e della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita di controllo; colui che non sia riconosciuto idoneo e non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal segretario della Procura della Repubblica competente;

6) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il candidato potrà presentare in sua vece - in originale o in copia autentica - il certificato diploma, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

7) i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite di età, nel caso che tali documenti non siano stati già trasmessi precedentemente a questo Ministero, ai fini della formazione della graduatoria.

I candidati che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo o come operai di ruolo dovranno produrre;

a) copia integrale dello stato di servizio rilasciato su carta bollata da L. 300, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, qualora tale documento non sia stato già prodotto quale titolo preferenziale e risulti rilasciato nel periodo anzidetto;

b) certificato medico di cui al precedente n. 4);

c) titolo di studio di cui al precedente n. 6).

Art. 11.

I documenti che perverranno al Ministero di grazia e giustizia oltre i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 10 non saranno presi in considerazione.

Possono prodursi in esenzione di tassa di bollo, a condizioni che nei relativi atti si faccia menzione della povertà dell'aspirante, mediante citazione degli estremi dell'attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero del sindaco, qualora nel Comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti:

estratto dell'atto di nascita;

certificato di cittadinanza italiana;

certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande previste dal precedente art. 3:
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, se rilasciati in data posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici alla data di scadenza suddetta.

Per coloro che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza situata nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, valgono ai fini della documentazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Art. 12.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguiranno la nomina a vice cancelliere o vice segretario in prova. Verrà loro corrisposto durante il periodo di prova un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al coefficiente 202 della Tabella *A*, annessa alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante, e l'assegno integrativo previsto dalla legge 27 maggio 1959, n. 324.

I concorrenti dichiarati idonei nella prova facoltativa di lingua tedesca prevista nel precedente art. 6 conseguono la nomina, nei limiti della quota loro riservata con l'art. 1 del presente decreto, secondo l'ordine di iscrizione nella graduatoria.

I posti non attribuiti nella quota riservata sono conferiti agli altri concorrenti, a norma del primo comma del presente articolo.

Roma, addì 3 maggio 1962

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1962
Registro n. 8, *foglio n.* 31. — Bovio

Allegato unico

Schema di domanda da redarsi su carta da bollo da L. 200 possibilmente dattilografata

Al Ministero di grazia e giustizia — Roma

Il sottoscritto residente oppure domiciliato a (prov. di) in via chiede di essere ammesso al concorso per esami a centoventi posti di vice cancelliere e vice segretario in prova, nella carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, indetto con decreto ministeriale 3 maggio 1962.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a il giorno . . . . . (1) e che avendo superato i 32 anni di età, ha diritto all'elevazione di tale limite di età, essendo in possesso del seguente titolo: ;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali de Comune di . . . . . oppure (2) ;

d) ha riportato (3) ;

e) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . conseguito nell'anno scolastico . . . . . presso ;

f) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari è la seguente (4) ;

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni (5) ;

h) intende sostenere le seguenti prove facoltative di esame: (6) ;

i) intende sostenere la prova di lingua tedesca ai fini della riserva dei posti prevista dall'art. 1 del bando. (7) .

Data . . . .

Firma (8) . . .

---

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto in anni 32.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento, ovvero dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(6) I candidati che intendano sostenere una o più prove facoltative tra quelle previste dall'art. 5 del bando (francese tedesco stenografia) devono dichiararlo, a pena di decadenza, nella domanda di ammissione al concorso.

(7) Del pari, i candidati che intendano sottoporsi anche alla prova facoltativa di tedesco, ai fini della riserva dei posti prevista dall'art. 1 del bando, devono dichiararlo, a pena di decadenza, nella domanda di ammissione al concorso.

(8) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autentica da parte del notaio o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto, quest'ultimo, dalla indicazione dell'Amministrazione o dell'Ente presso il quale il candidato presta servizio nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(4403)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* Santi Raffaele, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.